



ISTITUTO COMPRESIVO DI SIANO (SA)

VIA SPINELLI – 84088 SIANO (SA)

Tel.: 081.5181021 Fax: 081.5181355

C.F. 95140330655 – COD. UNIVOCO UFJ855

E-mail: saic89800d@istruzione.it

Pec: saic89800d@pec.istruzione.it



RELAZIONE DI DIVIETO SUL FUMO

AI SENSI DELLA LEGGE 16 GENNAIO 2013 N. 3 ART. 51

E DAL D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81

Dirigente Scolastico	Preside prof. Rosario PESCE. _____
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	dott. ing. Gianluca FERRARA. _____
Medico Competente	dott. Giuseppe PERRELLA. _____
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	prof.ssa Carmela CORREALE. _____

La relazione si compone di n. **09** pagine

ISTITUTO COMPRESIVO DI SIANO	Relazione di divieto sul fumo	Pag.
		2

Sommario

1. INTRODUZIONE.....	3
2. PREMESSA.....	4
3. RISCHI DEL FUMO	5
4. COME FARE PER APPLICARE IL DIVIETO	6
5. SANZIONI	7
5.1. SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO	7
5.2. SANZIONI PER I PREPOSTI	7
5.3. SANZIONI PER I LAVORATORI	8
6. CONCLUSIONI	9
7. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO	9

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SIANO	Relazione di divieto sul fumo	Pag.
		3

1. INTRODUZIONE

Il documento di valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori al fumo passivo nei luoghi di lavoro:

- è stato redatto ai sensi della Legge del 16 Gennaio 2003 art. 51 n.3;
- è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano notevoli mutamenti che potrebbero averlo reso superato ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.

La valutazione dei rischi è stata condotta dal Datore di Lavoro / Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SIANO	Relazione di divieto sul fumo	Pag.
		4

2. PREMESSA

La presente guida, intende fornire a tutti i lavoratori le informazioni sui danni del fumo nei locali chiusi aziendali, sulle interazioni con le attività lavorative, sulle sanzioni previste in caso di trasgressione alle norme di legge, sulle misure organizzative sufficienti a conseguire il fine della protezione dal fumo passivo e sulle modalità per smettere di fumare avvalendosi dei servizi competenti in materia.

L'obiettivo principale è diffondere, all'interno dell'azienda iniziative promosse per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, una politica di gestione del fumo volta alla diffusione di stili di vita salutari e alla prevenzione del tabagismo e la lotta contro il consumo di tabacco e il fumo "passivo" durante il lavoro, atteso che la salute è un bene primario che assurge a diritto fondamentale della persona e va dunque tutelata.

Il divieto di fumo previsto dall'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dal D.P.C.M. 23 dicembre 2003 (in vigore dal 10 gennaio 2005) si applica ai locali chiusi, aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto "utenti" dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa (Circolare 17/12/2004 del Ministero della Salute). Peraltro, in tutti i luoghi ove siano impiegati lavoratori subordinati (o a questi assimilabili), il divieto di fumo sussiste primariamente per effetto dell'obbligo di osservanza della normativa di igiene del lavoro. Del resto anche la Giurisprudenza, conformemente alle indicazioni dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) facente capo all'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha riconosciuto che l'esposizione al fumo passivo costituisce uno specifico fattore di rischio professionale.

Per vigilare sul rispetto del divieto devono essere nominati degli addetti, ai quali competono le seguenti funzioni:

- richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
- segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento dei trasgressori ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione.

Il Datore di Lavoro, inoltre, deve installare, in posizione visibile, i cartelli elaborati ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 493 e del D.P.C.M. 23 dicembre 2003.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SIANO	Relazione di divieto sul fumo	Pag.
		5

3. RISCHI DEL FUMO

Il National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) ha identificato alcune modalità attraverso le quali il fumo di tabacco può interagire con gli altri agenti nocivi presenti sul luogo di lavoro. Il fumo nei luoghi di lavoro, quindi, oltre ad aumentare il rischio tumorale nei fumatori e negli esposti a fumo passivo:

- causa la depressione delle difese polmonari, aumentando la suscettibilità all'azione lesiva di altri fattori di rischio (polveri, fumi, aerosol, microrganismi, ecc.), e concorre a determinare le maggiori assenze per malattia tra i lavoratori fumatori;

- potenzia altri fattori di rischio rendendo chi fuma più suscettibile alla loro azione, agendo secondo un meccanismo sinergico con l'agente considerato (es. agenti sensibilizzanti, radon, amianto, ecc.) e aumentando l'esposizione a una stessa sostanza nociva contenuta nel fumo di tabacco e nell'ambiente di lavoro;

- veicola altri tossici presenti nell'ambiente di lavoro (formaldeide, piombo,...) attraverso l'inalazione, il contatto cutaneo e l'ingestione; alcune sostanze chimiche depositate sulle sigarette possono essere trasformate in sostanze più tossiche se fumate (es. politetrafluoroetilene ...). L'alta temperatura di combustione della sigaretta concorre, in alcuni casi, a generare composti più tossici o più facilmente assimilabili;

- rappresenta un fattore di distrazione e di ridotta performance (per azione del CO) e ciò determina sia i maggiori tassi infortunistici rilevabili tra i fumatori, sia maggiori errori nelle lavorazioni. I fumatori hanno un maggior rischio di incidenti e infortuni sul lavoro rispetto ai non fumatori (1,4 -2,5 volte) e si assentano in genere dal lavoro per malattia con maggiore frequenza;

4. COME FARE PER APPLICARE IL DIVIETO

Negli uffici ci si può rivolgere all'addetto alla vigilanza (il cui nome deve essere indicato sul cartello di divieto) e chiedere il suo intervento. In caso di mancato intervento, di assenza della persona di riferimento, si può chiedere l'intervento della polizia amministrativa locale (es. Vigili urbani) o di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria (es. polizia, carabinieri, guardia di finanza, funzionario dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL) o delle guardie giurate della struttura adibite all'incarico. Le guardie giurate possono essere incaricate della vigilanza, accertamento e contestazione dell'infrazione al divieto di fumo se ciò è previsto dal contratto di lavoro stipulato.

Il Datore di Lavoro / Dirigente Scolastico, deve provvedere ad installare un apposita cartellonistica secondo il modello in allegato e provvedere alle nomine dei Preposti incaricati, mediante il Modello in figura 1.



L'addetto alla vigilanza sull'osservanza del divieto è il/la sig./sig.ra _____

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SIANO	Relazione di divieto sul fumo	Pag.
		7

5. SANZIONI

5.1. SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO

Al Datore di Lavoro / Dirigente Scolastico, che non abbia valutato il rischio di esposizione a fumo passivo e che non abbia per questo impartito delle direttive riguardo il divieto di fumo in tutti gli ambienti chiusi può essere contestata la violazione:

- dell'art. 223 c.1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi);
- e/o dell'art. 236 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni) e 235 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (mancata implementazione di misure volte alla eliminazione o riduzione del rischio);

Al Datore di Lavoro che consenta ai lavoratori di fumare (e che, quindi, non garantisca la salubrità dell'aria dei locali di lavoro) può anche essere contestata la violazione dell'art. 64 c. 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Al Datore di Lavoro che non segnali il divieto di fumare con l'apposita

cartellonistica potrà essere contestata la violazione dell'art. 163 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. . Al datore di lavoro o al dirigente che non richieda il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell'art. 18, c.1, lett. f del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. . Al datore di lavoro o al dirigente che non abbia provvisto i locali ove vi sia esposizione ad agenti cancerogeni di segnali riportanti il divieto di fumo o che non abbia previsto il divieto di fumo in dette aree può essere contestata la violazione dell'art. 237 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

5.2. SANZIONI PER I PREPOSTI

Al preposto che non richieda il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell'art. 19, c.1, lett. a del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; Al preposto che non abbia vigilato sul rispetto del divieto di fumo in dette aree può essere contestata la violazione dell'art. 237 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SIANO	Relazione di divieto sul fumo	Pag.
		8

5.3. SANZIONI PER I LAVORATORI

Al lavoratore che trasgredisca il divieto di fumo negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell'art. 20, c.2, lett. b del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Come indicato nell'apposita segnaletica, in particolare:

Per effetto della nuova legge finanziaria nazionale (legge 311/2004) la sanzione amministrativa è stata elevata da un minimo di:

euro 27,50 ad un massimo di euro 275,00

La suddetta sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna incinta, di lattanti o di bambini fino a 12 anni. I soggetti incaricati di far rispettare l'osservanza del divieto, che non ottemperino ai loro doveri, sono soggetti al pagamento di una somma da euro 220 a euro 2.200; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti (n.d.r).

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SIANO	Relazione di divieto sul fumo	Pag.
		9

6. CONCLUSIONI

A seguito delle valutazioni effettuate è stata rilevato il **divieto assoluto di fumare nei luoghi di lavoro** come previsto dal DLgs 16 Gennaio 2013 art.51 n.3.

7. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento, di dieci pagine compresa la presente, di valutazione dei rischi è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione dei rischi è stata condotta dal Datore di Lavoro/Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, e con il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e il Medico Competente.

Il **Datore di Lavoro / Dirigente Scolastico**
Prof. Rosario Pesce.

Il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**
Ing. Gianluca Ferrara.

Il **Medico Competente.**
Dott. Giuseppe Perrella.

Il **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.**
Prof.ssa Correale Carmela.
